

Codice DB1014

D.D. 21 gennaio 2014, n. 8

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in localita' Pecetto, nel Comune di Macugnaga (VCO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Macugnaga (VCO) e con la Comuni Riuniti VCO s.r.l. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 10 ottobre 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto ubicato in località *Pecetto*, nella particella catastale n. 186 del foglio di mappa n. 12 censito al C.T. del medesimo Comune di Macugnaga.

Precedentemente, la Comuni Riuniti VCO s.r.l. – avendo la necessità di incrementare l'approvvigionamento idrico del suo sistema acquedottistico – con nota in data 12 maggio 2010, aveva trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la domanda – ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Macugnaga. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti erano: portata massima pari a 50,00 l/s, portata media pari a 30,00 l/s, volume annuo di prelievo pari a 466.600,00 metri cubi.

A seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 30 settembre 2010, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua e ha autorizzato – con determinazione n. 2071 dell'8 ottobre 2010 – la Comuni Riuniti VCO s.r.l. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite il nuovo pozzo di cui sopra.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Il nuovo pozzo fa parte del progetto "Programma di finanziamenti destinato al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato", ammesso a contributo regionale con determinazione della Regione Piemonte – Direzione Ambiente n. 641/DA10.00 del 18 novembre 2008.

La captazione è stata realizzata nel 2012 nel fondovalle a monte dell'abitato di Pecetto sui depositi fluvio-glaciali del ghiacciaio del Monte Rosa ed alluvionali del Torrente Anza, è profonda 76,50 metri dal piano-campagna ed è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, filtrando tra -57,80 e -74,50 metri da un sistema acquifero con un elevato grado di vulnerabilità.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 21,00 l/s (portata critica del pozzo derivante dalle prove di portata) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; la perimetrazione che ne è derivata è una via di mezzo tra la geologia, la geomorfologia, l'idrogeologia locale ed il risultato della simulazione modellistica. Questa scelta è giustificata dalla particolare conformazione dell'acquifero sfruttato, che presenta gradienti di flusso della falda molto elevati ed un limite di ricarica costituito dal Torrente Anza; per tale motivo l'area di salvaguardia è stata fatta terminare in corrispondenza dello stesso torrente che delimita, verso monte e lateralmente, l'acquifero. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni; tale zona termina in corrispondenza del limite alimentante costituito dal Torrente Anza che delimita, verso monte e lateralmente, l'acquifero.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 2 – Potenziamento acquedotto comunale – Nuovo pozzo per approvvigionamento idrico - Definizione aree di salvaguardia – Planimetria catastale 1:2.000 – Estratto da P.R.G.C. – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Macugnaga (VCO) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13 giugno 2013.

In merito alla realizzazione del nuovo pozzo, l'Azienda Sanitaria Locale di Domodossola (VCO), con nota in data 30 giugno 2010, aveva espresso parere preventivo favorevole rilevando che, prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, si dovranno eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Nella medesima nota aveva inoltre sottolineato alcune considerazioni, evidenziando talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al piazzale destinato all'atterraggio degli elicotteri in caso di emergenza e ai possibili sversamenti abusivi e accidentali, scarichi, abbandono di sostanze nocive nei corsi d'acqua che attraversano l'area di salvaguardia stessa;
- venga valutata l'opportunità di attivare un sistema di monitoraggio della qualità delle acque in arrivo al pozzo.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola, con nota in data 7 luglio 2010, aveva espresso parere preventivo favorevole evidenziando, tuttavia, la presenza di una carrabile sterrata – dove il transito veicolare è vietato – e di un piazzale asfaltato attualmente non utilizzato all'interno dell'area di salvaguardia proposta; nella medesima nota aveva inoltre sottolineato, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, la necessità che tali condizioni d'uso non siano modificate.

Il Sindaco del Comune di Macugnaga (VCO), con nota in data 13 giugno 2013, ha dichiarato che i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia proposta, benché classificati urbanisticamente come "*aree agricole, agro-pastorali e boschive*", sono aree non sfruttate a fini agricoli e/o connesse all'allevamento di bestiame e pertanto gli stessi non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette

aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 21 novembre 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

rilevato che il nuovo pozzo è stato realizzato nel 2012 nell'ambito del progetto "Programma di finanziamenti destinato al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato", ammesso a contributo regionale con determinazione della Regione Piemonte – Direzione Ambiente n. 641/DA10.00 del 18 novembre 2008;

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 21,00 l/s, corrispondente alla portata critica del pozzo derivante dalle prove di portata;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle strade e del piazzale destinato all'atterraggio degli elicotteri in caso di emergenza procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere pulito il fondovalle al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- prima che le acque emunte dal pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

vista la domanda, in data 12 maggio 2010, della Comuni Riuniti VCO s.r.l. alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Macugnaga (VCO);

vista la determinazione n. 2071, in data 8 ottobre 2010, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato la Comuni Riuniti VCO s.r.l. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite trivellazione di un pozzo nel Comune di Macugnaga (VCO);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Domodossola (VCO) – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 30 giugno 2010 – prot. n. 51268/10-SIAN-GM/lm;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola, in data 7 luglio 2010 – prot. n. 75205;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Macugnaga (VCO) n. 44, in data 13 giugno 2013, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in 13 giugno 2013 – prot. n. 2781, con la quale il Sindaco del Comune di Macugnaga (VCO) ha dichiarato che sui terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono attuate attività agricole e/o connesse all'allevamento di bestiame e pertanto non è previsto l'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

vista la nota, in data 10 ottobre 2013 – prot. n. 666/2013, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in località *Pecetto*, nel Comune di Macugnaga (VCO), è definita come risulta nell'elaborato "Tavola 2 – Potenziamento acquedotto comunale – Nuovo pozzo per approvvigionamento idrico - Definizione aree di salvaguardia – Planimetria catastale 1:2.000 – Estratto da P.R.G.C. – scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 21,00 l/s, corrispondente alla portata critica del pozzo derivante dalle prove di portata.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Macugnaga, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Comuni Riuniti VCO s.r.l.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle strade e del piazzale destinato all'atterraggio degli elicotteri in caso di emergenza ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- provvedere alla pulizia del fondovalle racchiuso dalla captazione e delle piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque emunte dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Macugnaga per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Macugnaga affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone